



**COMUNE DI LARI**  
*Provincia di Pisa*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N° 35 del 04/06/2013**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2013 – Modifica.**

L'anno 2013, addì quattro del mese di giugno alle ore 21:50, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro  
Intervengono i Signori:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CAROTI MARZIO	Consigliere Anziano	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
SALVADORI DANIELA	Consigliere	SI
NOVELLI SABRINA	Consigliere	SI
COSCETTI FLORA	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere Delegato	SI
GUIDI ALESSANDRA	Consigliere	SI
GUERRAZZI MASSIMO	Consigliere	SI
MAZZA GAETANO PASQUALE	Consigliere	SI
PARASECOLI LUCA	Consigliere	SI
GASPERINI PAOLO	Consigliere	SI
FANELLI MAURIZIO	Consigliere	NO

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:

MATTEO CARTACCI

Assessore non Consigliere

Pres.  
X

Ass.

Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno e illustra l'argomento, rilevando che con questa delibera vengono modificate le aliquote IMU, riducendo di un punto le aliquote degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta, che passa quindi allo 0,76%

Il Consigliere Ceccotti, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che si tratta di un piccolo passo che però dimostra l'importanza e l'impegno profuso da questa Amministrazione a favore delle fasce più deboli e più colpite da questa situazione. Prosegue, dicendo che questo è un passo importante e non scontato, nel momento in cui si è cominciato a lavorare al bilancio.

Il Consigliere Gasperini, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene molto elevata l'aliquota base e ricorda che molti Comuni si sono attestati sotto. Ricorda che tale aliquota colpisce i terreni edificabili, per il resto riconosce il lavoro fatto per la riduzione dell'aliquota degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta.

Il Consigliere Parasecoli, chiesta ed ottenuta la parola, chiede conferma sull'aliquota per i terreni agricoli coltivati.

Il Sindaco precisa che l'aliquota è dello 0,76%, con riduzione di tre punti rispetto all'anno scorso, solo per i terreni coltivati. Ritiene che l'aliquota del 1,06% non è certo un'aliquota bassa, ma è stato necessario lasciarla invariata per poter introdurre aliquote agevolate per altre fasce. Prosegue dicendo che i Comuni che hanno ridotto l'aliquota base hanno differenziato meno le altre aliquote. Conclude dicendo che si tratta di scelte politiche.

Indi, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco pone il punto in votazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011 che ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in base agli [articoli 8 e 9](#) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce;

VISTO l'art. 13, comma 6, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

ATTESO che l'art. 13 stabilisce inoltre:

a) al comma 7, che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% e che i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

b) al comma 8, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% ed i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

c) al comma 9, che i Comuni possono ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base degli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nonché per gli immobili locati;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito nella L. 26/04/2012 n. 44, dispone che l'assegnazione della cassa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione e che a detto immobile si applicano le agevolazioni per abitazione principale;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10 che stabilisce:

- che la detrazione di € 200,00 è maggiorata di €50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l'importo di € 400,00.

- che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 381 della L. 228 del 24/12/2012 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 al 30 Giugno 2013;

PRESO ATTO delle novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013 (L.228/2013) che all'art.1, comma 380, ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11, art. 13, del D.L. 201/2011, con la sola eccezione della quota pari allo 0,76% dell'imposta dovuta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D).

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell'ICI al quale il suindicato D.L. n.201 del 6/12/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2013 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 30/04/2013 con la quale sono state determinate le aliquote e delle detrazioni per l'anno 2013;

CONSIDERATO:

- che si ritiene opportuno procedere alla modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dell'aliquota IMU relativa **all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1°grado** (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare, riducendola dallo 0,86% allo 0,76%;
- che con deliberazione odierna n. 33, il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 24 maggio 2013 in cui è stata deliberata una variazione al Bilancio Preventivo 2013 che riduce le previsioni di gettito dell'IMU in considerazione della citata modifica dell'aliquota relativa **all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in**

**linea retta entro il 1° grado** (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che la II Commissione Consiliare “Bilancio, Finanze, Servizi Pubblici, Statuto e Regolamenti” ha espresso il proprio parere in data 30.05.2013;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Giacomo Orazzini, che si allegano all'originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n.3 (Mazza. Parasecoli, Gasperini) e contrari, nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti;

### ***DELIBERA***

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di modificare, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'aliquota IMU relativa **all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado** (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare, riducendola dallo 0,86% allo 0,76%.

Pertanto a decorrere dal **1° gennaio 2013**, risultano essere in vigore le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come di seguito specificate:

a) **l'aliquota base** è fissata all'aliquota dello **1,06% (per cento)**;

b) **l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** è fissata all'aliquota dello **0,4% (per cento)** ; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

c) **l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133, (con esclusione dei fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D) è fissata all'aliquota dello **0,1% (per cento)**;

d) **l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D)** è fissata all'aliquota dello **0,2% (per cento)**;

e) **l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario** ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa, arte o professione da parte del possessore, è fissata all'aliquota dello **0,76% (per cento)**;

f) **l'aliquota per gli immobili locati con contratto registrato** per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, è fissata all'aliquota dello **0,86% (per cento)**;

g) **l'aliquota per i terreni agricoli** posseduti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d'imposta in forza di contratto di affitto registrato, da Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), e da coltivatori

diretti ed imprenditori agricoli professionali in pensione, è fissata all'aliquota dello **0,76% (per cento)**;

h) **L'aliquota per le aree edificabili** detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), è fissata all'aliquota dello **0,86% (per cento)**;

i) **L'aliquota per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado** (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare, è fissata all'aliquota dello **0,76% (per cento)**. Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale.

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, i, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo IMU.

3. Di confermare per l'anno 2013, nella misura di **Euro 200,00**, la detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011; tale detrazione è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201 del 2011, a partire dall'anno d'imposta 2013 l'efficacia delle deliberazioni di approvazione e di modifica delle aliquote e della detrazione dell'IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del MEF.

Successivamente,

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Con successivi voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge

### ***DELIBERA***

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.-

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco  
**Mirko Terreni**

Il Consigliere Anziano  
**Marzio Caroti**

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20/06/2013  
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

**ESECUTIVITA'**

[X] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

NOTE: INVIATA COPIA IN DATA 20/06/2013